

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE per la Regione Sicilia

di applicazione del combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011, così come previsto dall'art.2.1 del **C.C.N.L. SCUOLA FEDERTERZIARIO UGL delle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido del 31 maggio 2017** valido per il solo personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario valido per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido. occupato negli **enti per la formazione professionale accreditati presso la Regione Sicilia**

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2019 in Roma, Via Cesare Beccaria, 16 presso la sede Federterziario

Tra

- La **CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO NAZIONALE** in persona del Direttore Alessandro Franco;
- La Federazione Nazionale **FEDERTERZIARIO SCUOLA** in persona del Segretario Luca Peretti;
- Il coordinamento regionale **FEDERTERZIARIO SICILIA** in persona del Coordinatore Regionale Antonino Reina;
- La **UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL**, in persona ...del Segretario Confederale ...Giovanni Condorelli, su delega del Segretario Generale, Francesco Paolo Capone,
- Il Segretario Regionale **UGL Sicilia**, Giuseppe Messina
- Il Segretario regionale **Federazione Scuola dell'UGL** Giuseppa Fiumanò

Premesso

- a) che il presente CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) rientra nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011, nonché dall'art.2.1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola Federterziario UGL,



- b) che il presente CCRL costituisce uno strumento volto al miglioramento e all'implementazione dell'organizzazione dei rapporti di lavoro relativi ai soli Enti Accreditati per la Formazione Professionale in Regione Sicilia finalizzato:
- 1) all'ottenimento di maggiore occupazione;
 - 2) al miglioramento della qualità delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro;
 - 3) all'avviamento e sperimentazione di forme di partecipazione dei lavoratori;
 - 4) all'emersione di forme di evasione ed elusione nel rapporto di lavoro;
 - 5) ad affrontare crisi aziendali ed occupazionali derivanti sia da fattori esterni che interni all'azienda;
 - 6) ad avviare ristrutturazioni e riconversioni sia di processo che di prodotto;
- c) che le parti sottoscrivono il presente CCRL riferito alle materie e declaratorie di cui al CCNL innanzi menzionato, e di cui riconferma tutte le norme e clausole, fatto salvo quanto deliberato e previsto, nel presente CCRL

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra costituite, sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, e stabiliscono quanto di modificare come segue i seguenti articoli del CCNL Nazionale:

PARTE PRIMA

Art. 2 Procedure per il rinnovo del CCRL

Il presente contratto ha validità dal 30/05/2019 al 31/08/2020 ed è destinato a regolamentare esclusivamente i rapporti di lavoro relativi agli Enti Accreditati per la Formazione Professionale in Regione Sicilia.

Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il rinnovo del presente CCRL dopo il rinnovo del CCNL di cui il presente è la declinazione territoriale e settoriale. Per il rinnovo del CCRL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including a signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with a small '2' next to it.

azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste, se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCRL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. La violazione del periodo di raffreddamento comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione dello slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Articolo 2 bis - Adesione Al Contratto Collettivo Territoriale

Prima dell'applicazione in azienda delle norme di cui al presente CCRL, le imprese devono presentare a FederTerziario specifica richiesta di adesione contenente le dichiarazioni di:

1. voler aderire al presente Contratto Collettivo Territoriale;
2. essere associate direttamente o ad Associazioni di categoria territoriali aderenti esse stesse a FederTerziario Scuola;
3. rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti e collaboratori delle aziende del settore formazione professionale, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria.


Le dichiarazioni saranno rese esclusivamente attraverso il modello di cui all'**Allegato 2**, parte integrante del presente Contratto, pubblicato sul sito internet www.federterziarioscuola.it da compilare telematicamente e trasmettere all'indirizzo relazionipubbliche@federterziarioscuola.it

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 1 determina l'irricevibilità della richiesta di adesione. La dichiarazione di irricevibilità sarà trasmessa all'impresa da parte di FederTerziario Scuola.

In subordine, l'utilizzazione del presente contratto, all'interno dell'azienda che decida di applicarlo, è subordinata alla sottoscrizione di apposito "Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale di Lavoro". Il suddetto "Contratto Aziendale di Recepimento" deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal rappresentante Federterziario Scuola, dalla RSA aziendale ove esistente, dal rappresentante UGL Scuola.

Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello

Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art.8 legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 n. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, dal D.Lgs. 81/15e dal presente



CCRL.

La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto regionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

La contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. UGL SCUOLA firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo regionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa.

Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale

Per il miglioramento del sistema della formazione professionale le parti firmatarie del presente CCRL indicano FormaSicuro Scuola come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore enti di formazione professionale accreditate presso la Regione Sicilia.

FormaSicuro Scuola è la sigla utilizzata per denominare l'organismo settoriale Scuola del Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore scuola non statale (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.).


FormaSicuro è la sigla utilizzata per denominare il Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale.

FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 ed la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Gli Enti FormaSicuro sono pertanto organismi paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.

Art. 3 bis Prestazioni Formasicuro

Le prestazioni dell'Ente bilaterale Formasicuro a favore delle aziende che aderiscono al



presente CCRL e dei rispettivi dipendenti, sono deliberate dal cda previa verifica dei requisiti per l'ottenimento delle stesse da parte del Comitato Scuola i cui componenti sono nominati da Federterziario Scuola ed UGL Scuola.

Il Comitato Scuola, in proporzione alle risorse finanziarie disponibili, provvederà a regolamentare entro 60 giorni dalla firma del presente CCRL l'indennità di sospensione attività formative.

Nel caso le aziende ed i loro dipendenti decidano di sospendere le attività formative e quindi la retribuzione, sarà erogata ai lavoratori delle Aree II – III – IV, dall'Ente Bilaterale, un'indennità proporzionata alla retribuzione.

L'indennità sarà vincolata alla frequenza di percorsi di aggiornamento professionale, anche via FAD, accreditati presso Formasicuro e validati dal Comitato di Gestione Formasicuro Scuola.

Formasicuro destinerà non meno del 60% delle risorse finanziarie scaturite dal versamento dei lavoratori e delle aziende aderenti al CCRL per finanziare la suddetta indennità.


Presso la sede territoriale Formasicuro Sicilia, è costituito un Comitato di Gestione Formasicuro Scuola, composto in modo paritetico da rappresentanti Federterziario Scuola ed UGL per l'istruttoria delle prestazioni erogate in applicazione del presente CCRL.

- **Art. 15.3.4 bis contrattazione di prossimità**

In relazione alla particolare tipologia organizzativa imposta dall'attuale sistema del finanziamento dei corsi di formazione professionale da parte della Regione Siciliana, e, in particolare, delle limitazioni del rimborso delle ore di docenza nonché dalla necessità di consentire nell'ambito dei percorsi formativi, la necessaria continuità didattica, le parti concordano che:

A. è consentito agli enti di formazione, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, di elevare la durata massima dei rapporti di lavoro sottoscritti con i medesimi lavoratori e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a 36 mesi. Si prevede, inoltre, in deroga a quanto disposto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/15 e s.m.i., che il contratto inizialmente sottoscritto dalle parti possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore, quando la durata dello stesso sia inferiore a 36 mesi

B. è possibile la stipula di contratti aziendali di prossimità ai sensi dell'art. 8 d.l. 138/2011, come recepito dalla legge 148/2011, al fine di regolamentare le materie di cui al comma 2 del citato articolo, e in particolar modo le mansioni, la classificazione e l'inquadramento del personale, i contratti a termine e la disciplina dell'orario di lavoro.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'A. ...', followed by a signature that looks like 'G. ...', and then a signature with a circled '5' next to it. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

PARTE SECONDA

• **Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto**

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:

- ENTI CERTIFICATORI CON SEDE IN SICILIA;
- ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI PRESSO LE REGIONI;
- ENTI DI FORMAZIONE CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO AL LAVORO.

Art. 2 Decorrenza e durata

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ha durata da 30 maggio 2019 al 31 agosto 2020 sia per la parte normativa che economica.

Art. 4 Classificazione

Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle relative declaratorie in cinque aree:

► Area I: Ausiliari logistica e supporto (personale che non collabora direttamente ai singoli progetti formativi)

PRIMO LIVELLO

(Titolo minimo: assolvimento della scuola dell'obbligo)

Appartiene a questo livello il personale ausiliario; a titolo esemplificativo:

- Addetti alle Pulizie;
- Bidelli;
- Personale di Fatica;
- Addetti alle Mense;
- Addetti al Bar;
- Custodi - Portieri;



6

- Centralinisti e Addetti alle Informazioni;
- Addetti alla Manutenzione Ordinaria;
- Addetti al Giardino;
- Accompagnatori di Bus;
- Operatore Ausiliario
- Oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti.

SECONDO LIVELLO



(Titolo minimo: assolvimento della scuola dell'obbligo + certificazione competenze extra).

Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:

- Operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'Archivio e del Protocollo, alla predisposizione degli Atti inerenti l'Ufficio di Segreteria, all'assolvimento dei Servizi Esterni connessi con il proprio lavoro;
- Assistenti e collaboratori di Segreteria;
- Autisti Bus;
- Bagnini;
- Camerieri specializzati nel settore per Mansione Unica;
- Operatore Tecnico;
- Tecnico dei servizi Informatici e dei servizi di Qualità;
- Tutte le mansioni assimilabili alle precedenti.

TERZO LIVELLO

(Titolo minimo: diploma di scuola secondaria di II grado)

Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. A titolo esemplificativo rientrano in tale livello:

- Contabili;
- Operatori incaricati dei rapporti con le istituzioni pubbliche;
- Operatori servizi al lavoro;
- Censore di Convitto;
- Personale ATA;
- Personale da biblioteca;
- Cuochi;
- Capisala;
- Addetti al Telemarketing;
- Addetti al Servizio di Gestione e Prenotazione Alloggi;
- Addetto al Marketing;
- Traduttore-Interprete;
- In generale gli Impiegati di Concetto in possesso di Attestato di Specializzazione per la mansione svolta, oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti.


Area II: SEGRETERIA, LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGETTI FORMATIVI E DI AVVIAMENTO AL LAVORO

(Titolo minimo: diploma di scuola secondaria di 1° grado+ esperienza professionale o qualifica di formazione professionale))

PRIMO LIVELLO

- Operatore tecnico ausiliario junior
- Operatore della logistica junior;

SECONDO LIVELLO



- Operatore tecnico ausiliario junior
- Operatore della logistica senior;
- Operatore di Segreteria Junior;
- Operatore di Segreteria Junior

TERZO LIVELLO

- Operatore di Segreteria senior;
- Operatore di Segreteria senior
- Collaboratore Amministrativo junior

QUARTO LIVELLO

- Operatore di Segreteria master
- Operatore di Segreteria master
- Tecnico dei servizi informatici Junior
- Tecnico dei servizi di Qualità Junior
- Collaboratore amministrativo senior


QUINTO LIVELLO


- Tecnico dei servizi informatici Senior
- Tecnico dei servizi di Qualità Senior
- Responsabile amministrativo - organizzativo

► Area III: istruzione, formazione ed educazione

QUINTO LIVELLO

(Titolo minimo: diploma di laurea triennale con eventuale qualifica se necessaria oppure diploma di scuola media superiore con almeno 10 anni di esperienza nel settore della formazione professionale)







Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare.

Formatori in enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni;

Tutor

Orientatori in enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni;

Coordinatore di progetti formativi

Area IV: RESPONSABILE DI PROCESSI

(Titolo minimo: diploma di laurea triennale + eventuale qualifica se necessaria)

Il Responsabile dei processi mantiene i contatti col territorio e il costante contatto con la direzione; rappresenta l'ente nei contatti coi committenti o enti coinvolti; coordina gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati; assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'Ente e/o con altre iniziative concordate con l'Ente ed inoltre verifica la documentazione e la congruenza dei costi con le regole di rendicontazione dei progetti finanziati

SESTO LIVELLO

Responsabile dei processi

► Area V: servizi direttivi

SETTIMO LIVELLO

Appartiene a questo livello il personale che assiste la direzione con mansioni di responsabilità:

Direttore Commerciale junior

Direttore Amministrativo junior

Direttore Risorse umane junior

Direttore di una singola sede formativa junior

OTTAVO LIVELLO



Appartiene a questo livello il personale dirigente con mansioni di responsabilità:

Direttore Commerciale senior

Direttore Amministrativo senior

Direttore Risorse umane senior

Direttore di più sedi formative

Direttore Regionale

AREA VI: MANAGEMENT

NONO LIVELLO

Direttore Generale determina, nell'ambito delle deleghe ricevute, le politiche dell'ente, provvede alla realizzazione delle stesse ed è responsabile del funzionamento dell'ente attraverso il presidio delle funzioni direttive preposte

Direttore generale – manager aziendale

Art. 14 Paga base mensile

Area prima:

1° livello 1.180 (millecentottanta/00) Euro

2° livello 1.193 (millecentonovantatre/00) Euro

3° livello 1.250 (milleduecentocinquanta/00) Euro

Area seconda


1° livello 1.600,00 (milleseicento/00)

2° livello 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00)

3° livello 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00)

4° livello 1.900,00 (millenovecento/00)

5° livello 2.000,00 (duemila/00)



Area terza

5° livello 2.000,00 (duemila/00)

Area quarta

6° livello 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)

Area quinta

7° livello 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00)

8° livello 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00)

Area nona

9° livello 4.000 (quattromila/00)

Indennità supplementari per complessità organizzative

Nelle istituzioni formative caratterizzate da una certa complessità organizzativa dovuta dal numero di corsi finanziati, dalle diverse sedi cursuali e dalle diverse filiere progettuali, potrà essere corrisposta al personale assunto a tempo indeterminato, dal livello di inquadramento V al livello VIII, un'indennità aggiuntiva mensile, a valere ad ogni effetto contrattuale, come di seguito indicate:

Filiere progettuali Indennità aggiuntiva mensile

nr. 1	20,00 €
nr. 2	30,00 €
nr. 3	50,00 €
nr.4	75,00 €
Oltre 4	100,00 €

Numero corsi/percorsi e/o progetti finanziati Indennità aggiuntiva mensile

nr. 1 corsi fino a nr. 15 corsi	30,00 €
da nr. 16 corsi fino a nr. 31 corsi	50,00 €
da nr. 32 corsi fino a nr. 50 corsi	100,00 €



da nr. 51 corsi fino a nr. 99 corsi	125,00 €
oltre nr. 100 corsi	150,00 €
Nr. sedi cursuali su stessa provincia	
Indennità aggiuntiva mensile	
dal nr. 1 sede fino al numero 3 sedi	50,00 €
dal nr. 4 sedi fino al numero 7 sedi	100,00 €
dal nr. 8 sedi fino al numero 15 sedi	150,00 €
dal nr. 16 sedi fino al numero 20 sedi	200,00 €
oltre 20 sedi	250,00 €
Nr. sedi servizi al lavoro	



Indennità aggiuntiva mensile	
dal nr. 1 sede fino al numero 3 sedi	50,00 €
dal nr. 4 sedi fino al numero 7 sedi	100,00 €
dal nr. 8 sedi fino al numero 15 sedi	150,00 €
dal nr. 16 sedi fino al numero 20 sedi	260,00 €
oltre 20 sedi	340,00 €


Al personale impegnato in attività presso istituti di pena o con utenza di natura svantaggiata o disabile, è corrisposta una indennità minima annua di euro 1.500,00 in ragione e in proporzione dell'impiego orario individuale.

Al personale che ricopre l'incarico di R.S.P.P. è corrisposta una indennità minima annua di euro 750,00 in ragione e in proporzione dell'impiego orario individuale.

Potrà essere prevista, in sede di contrattazione aziendale, per la figura del Direttore generale - Manager aziendale, una indennità aggiuntiva come componente della retribuzione, parametrata al risultato economico/aziendale

Nelle istituzioni formative caratterizzate da una certa complessità organizzativa dovuta dal numero di corsi finanziati, dalle diverse sedi cursuali e dalle diverse filiere progettuali, al personale dipendente con funzioni di orientamento sul territorio anche per contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico, funzioni amministrativo-contabile, controllo, gestione e rendiconto, potrà essere corrisposta un'indennità annua fino al limite massimo del 15% dell'indennità di base, a valere ad ogni effetto contrattuale.

Art. 18 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale

Si stabilisce che l'Ente Bilaterale Nazionale di cui all'art. 3, parte I, del presente CCNL sia cofinanziato dal lavoratore e dal datore di lavoro per finalità di welfare aziendale, buono pasto e sostegno al reddito nei casi di riduzione commesse o contrazione delle attività aziendali, fino alla concorrenza massima del 50% delle somme effettivamente versate. L'importo complessivo viene definito nel 6% della retribuzione base mensile così calcolato:

2% della retribuzione base a carico del lavoratore

4% della retribuzione base a carico del datore di lavoro.

Dette percentuali di finanziamento dell'Ente Bilaterale costituiscono parte variabile della retribuzione del lavoratore

L'adesione all'Ente Bilaterale per le imprese ha carattere obbligatorio

Le parti stabiliscono, altresì, che copia del presente Contratto Aziendale di Recepimento dovrà essere depositato presso la "Delegazione Regionale Federterziario".


Federterziario Scuola lo notificherà in via telematica alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle Sedi INPS e INAIL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione;

Letto Confermato e Sottoscritto


Per CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO NAZIONALE Direttore Alessandro Franco;




Per Federazione Nazionale FEDERTERZIARIO SCUOLA Segretario Luca Peretti;




Per il coordinamento regionale FEDERTERZIARIO SICILIA il Coordinatore Antonino Reina;



Per UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL, Segretario Confederale Giovanni Condorelli



Per l'UGL Sicilia, il Segretario Giuseppe Messina



Per Federazione Scuola dell'UGL La Segretaria Regionale Giuseppa Fiumanò

